



STATUTO

**Associazione Italiana per la Pianificazione ed il Controllo di Gestione
nelle Banche, nelle Società Finanziarie e nelle Assicurazioni**

Approvato dall'Assemblea Straordinaria svoltasi a Genova

Il 18 ottobre 2013



STATUTO

Articolo 1 DENOMINAZIONE - DURATA

1.1 E' costituita un'associazione professionale fra persone fisiche esercenti attività professionale non organizzata in ordini o collegi di cui al disposto dell'Art. 3 del presente Statuto e alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

1.2 L'attività tutelata dall'Associazione, svolta nella forma individuale o nella forma del lavoro dipendente, consiste nella Pianificazione, nel Controllo di Gestione e nelle materie ad esse affini, esercitate nell'ambito delle persone giuridiche, associazioni ed enti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo, soggetti o meno al controllo delle Autorità e Organismi di vigilanza.

1.3 L'Associazione è denominata Associazione Italiana per la Pianificazione e il Controllo di Gestione nelle Banche, nelle Società Finanziarie e nelle Assicurazioni. Tale denominazione può essere abbreviata in APB ed usata in qualsiasi forma grafica.

1.4 L'Associazione è rappresentativa, in via non esclusiva, della professione a livello nazionale e diffusa su tutto il territorio nazionale, come disciplinato nel Regolamento referenti locali approvato dal Consiglio Direttivo; potranno comunque essere ammessi all'Associazione persone fisiche esercenti anche all'estero le attività di cui all'Art. 3 dello Statuto, nel rispetto della legge e dello Statuto.

1.5 L'Associazione ha durata illimitata; potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'Art. 15 del presente Statuto.

Articolo 2 SEDE – DOMICILIO SOCI

2.1 L'Associazione ha sede in Roma.

2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo, la sede può essere trasferita nell'ambito della stessa città, mentre con delibera assembleare la sede può essere trasferita in altra città o all'estero, nell'ambito dell'Unione Europea.

2.3 Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere, altresì, istituite e soppresse sedi secondarie, sedi locali, uffici e rappresentanze altrove ed ovunque, sia sul territorio nazionale che all'estero.

2.4 Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione è quello che risulta dal libro dei soci, costantemente aggiornato a cura del Consiglio Direttivo.

2.5 E' obbligo dei soci comunicare tempestivamente per iscritto all'Associazione ogni variazione in proposito, mediante il sito web dell'Associazione.

Articolo 3 OGGETTO SOCIALE



3.1 L'Associazione, che non ha fini di lucro né sindacali ed è apartitica e fondata su base volontaria, si propone di valorizzare e sviluppare le competenze professionali dei soci, nel settore della Pianificazione e del Controllo di Gestione, nonché in quello delle attività affini, nell'ambito delle persone giuridiche, associazioni ed enti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo, soggetti o meno al controllo delle Autorità e Organismi di vigilanza.

Si propone, altresì, di diffondere tra i soci il rispetto delle regole deontologiche adottate.

3.2 A tali fini, l'Associazione promuove, con le modalità più idonee:

- a) la diffusione della conoscenza, la valorizzazione e lo sviluppo dell'attività professionale di Pianificazione e di Controllo di Gestione, nonché delle attività ad essa affini, nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 1.2 dello Statuto;
- b) l'analisi e lo studio dei concetti, delle tecniche e metodologie della Pianificazione e del Controllo di Gestione e delle materie affini nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 1.2 dello Statuto;
- c) la definizione di principi di comportamento dei soci secondo i più alti standard etici e la definizione di adeguati standard qualitativi e di qualificazione professionale che i soci sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;
- d) il perfezionamento professionale dei soci sul piano scientifico e metodologico, attraverso lo scambio di idee ed esperienze, sia a livello nazionale che internazionale, l'organizzazione di incontri, convegni e corsi di formazione in via diretta ed indiretta, la realizzazione di iniziative a carattere editoriale e di strumenti software, la realizzazione e la pubblicazione di atti, studi, ricerche ed opere monografiche;
- e) i contatti e le collaborazioni con Autorità e Organismi di vigilanza, Enti ed associazioni in Italia ed all'estero, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- f) la formazione e l'aggiornamento professionale costante dei soci, secondo standard professionali di qualità adeguati, attraverso specifiche iniziative, sia in modo diretto che tramite organismi terzi individuati dall'Associazione;
- g) la verifica del mantenimento dei requisiti anche professionali dei soci e dell'osservanza dei principi deontologici adottati;
- h) la garanzia della trasparenza e veridicità delle informazioni fornite sul sito web dell'Associazione circa i requisiti professionali e deontologici, i servizi prestati e gli standard qualitativi dei propri soci, agevolando gli utenti nella scelta e tutelandoli, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle regole sulla concorrenza,
- i) l'eventuale rilascio, di attestati di iscrizione e di standard qualitativi dei servizi prestati e di qualificazione professionale dei soci, nei limiti della normativa in materia.

3.3 L'Associazione potrà svolgere ogni attività direttamente connessa al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché le attività ad esse accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse, comprese attività commerciali e produttive marginali, nel rispetto delle normative vigenti.

3.4 L'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini, potrà partecipare a società o ad altre associazioni od enti che svolgano attività inerenti e/o strumentali alle attività di cui al presente articolo.

Articolo 4 PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative annuali,



- somme versate a qualunque titolo da soci sostenitori, persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione,
- beni acquistati con tali somme,
- donazioni e lasciti accettati dal Consiglio Direttivo,
- contributi e versamenti a fondo perduto erogati da persone fisiche, enti pubblici e/o privati, nazionali ed esteri,
- beni mobili e immobili conferiti, a qualunque titolo,
- avanzi di gestione,
- entrate derivanti da attività marginali commerciali e produttive dell'Associazione,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- eventuali proventi da corsi di formazione, indagini di mercato, convegni rivolti anche al pubblico, nonché da altre iniziative inerenti le finalità associative.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 5 CATEGORIE DEI SOCI

5.1 I soci si suddividono nelle seguenti categorie: soci ordinari, soci praticanti, soci sostenitori, soci cultori della professione e soci onorari. I soci sono ammessi secondo la procedura prevista nel Regolamento di ammissione soci approvato dal Consiglio Direttivo.

5.2 Possono essere ammessi quali **soci ordinari**:

a) le **persone fisiche** che esercitano professionalmente, in modo esclusivo o prevalente, mediante lavoro intellettuale o con il concorso di questo, autonomo o dipendente, le attività di cui all'art. 3 che precede o che con il loro operato contribuiscono alla promozione, allo sviluppo, all'applicazione ed alla diffusione dell'attività professionale nel settore della Pianificazione, del Controllo di Gestione, nonché delle materie affini, nell'ambito delle persone giuridiche, associazioni ed enti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo, soggetti o meno al controllo delle Autorità e Organismi di vigilanza, che intendano fornire un contributo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, condividendone le finalità.

b) le **persone fisiche, dipendenti o amministratori, indicate dalle persone giuridiche**, associazioni ed enti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo, di cui alla precedente lettera a), che siano soci sostenitori dell'Associazione ai sensi dell'art. 5.3; il Consiglio Direttivo stabilisce criteri, modalità e numero minimo di persone fisiche da indicare da parte di ogni socio sostenitore.

5.2.1 Possono essere ammessi come **soci praticanti** le persone fisiche che sono avviati a svolgere le professioni tutelate dall'Associazione. I soci praticanti possono presentare la loro candidatura a socio ordinario dopo aver conseguito adeguata conoscenza ed esperienza nei settori di attività e materie di interesse dell'Associazione, come meglio precisato nel Regolamento di ammissione, approvato dal Consiglio Direttivo.

5.3 Possono essere ammessi quali **soci sostenitori** le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono sostenerne economicamente le attività e/o svolgere attività di sostegno anche organizzativo e logistico, senza partecipare alla vita attiva dell'Associazione stessa;



5.4 Possono essere ammessi quali **soci cultori della professione** le persone fisiche che abbiano svolto in passato l'attività professionale tutelata dall'Associazione e siano interessati a contribuire agli scopi ed all'attività di quest'ultima;

5.5 Possono essere ammessi come **soci onorari** personalità del mondo economico, accademico, bancario, finanziario e assicurativo che, per la loro opera, conferiscono prestigio all'Associazione, condividendone le finalità.

5.6 Le quote associative ed i contributi versati a qualsiasi titolo sono intrasmissibili, incedibili, non rivalutabili e non soggetti a restituzione.

5.7 La partecipazione all'Associazione è libera, volontaria e non può essere a tempo determinato, subordinatamente al mantenimento dei requisiti statutari, salvo quanto previsto dal combinato disposto degli Articoli 8.1d) e 10 dello Statuto.

5.8 Il Regolamento di ammissione disciplina le modalità di passaggio dei soci da una categoria ad altra categoria, nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 7 che segue.

Articolo 6 REQUISITI DEI SOCI

6.1 I **soci ordinari**, nonché i **soci praticanti** devono possedere i seguenti requisiti ai fini dell'ammissione quali soci e della permanenza nell'Associazione:

- a) essere maggiori di età,
- b) possedere titoli di studio o professionali adeguati allo svolgimento delle attività di cui all'Art. 3 (Oggetto sociale) e meglio precisati nel Regolamento di ammissione, approvato dal Consiglio Direttivo,
- c) possedere i requisiti previsti dal Codice Deontologico, dal Regolamento di ammissione e dal presente Statuto,
- d) provvedere al proprio aggiornamento professionale permanente, secondo le direttive fissate dal Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale, dandone comunicazione all'Associazione, anche mediante autocertificazione;
- e) accettare e condividere i principi contenuti nel Codice Deontologico adottato dall'Associazione;
- f) essere in regola con il versamento delle quote associative oppure obbligarsi a versarle in caso di prima ammissione.

6.2 Per i soci ordinari definiti all'Art. 5.1.b, l'essere in regola con il versamento della quota associativa è attestato dal versamento della quota da parte del socio sostenitore che lo ha indicato.

6.3 I soci onorari ed i soci sostenitori devono possedere i requisiti di cui all'art. 6.1, lettere c, e; i soci sostenitori devono, inoltre, prestare il contributo o il sostegno definito dal Consiglio Direttivo.

6.4 I soci cultori della professione devono possedere i requisiti di cui all'art. 6.1, lettere b, c, e.

Articolo 7 AMMISSIONE DEI SOCI

7.1 Coloro che desiderano far parte dell'Associazione in qualità di socio ordinario, socio sostenitore, socio praticante e socio cultore della professione devono presentare domanda di ammissione tramite il sito internet



dell'Associazione - www.apb.it; i soci che intendono richiedere il passaggio da una categoria all'altra devono presentare domanda tramite il medesimo sito.

7.2 I soggetti interessati, di cui al precedente comma, dovranno allegare al modulo la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 che precede e fornire la relativa documentazione, comprensiva del curriculum vitae, con medesima modalità.

7.3 L'ammissione dei soci onorari avviene su proposta di un componente del Consiglio Direttivo ed approvata dal Comitato Esecutivo, che ne riferirà al Consiglio Direttivo.

7.4 L'Ammissione dei soci alle diverse categorie ed il passaggio dei soci da una categoria all'altra avviene su delibera del Comitato Esecutivo, che ne riferirà al Consiglio Direttivo.

7.5 Le domande di ammissione vengono vagliate, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, dal Comitato Esecutivo secondo le disposizioni del Regolamento di ammissione. In caso di ammissione il Comitato Esecutivo provvede tempestivamente all'iscrizione nel libro dei Soci, dandone comunicazione scritta agli interessati. Medesima comunicazione motivata sarà data in caso di mancato accoglimento della domanda.

Articolo 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

8.1 Diritti dei soci

a) I soci ordinari, i soci praticanti, i soci onorari ed i soci cultori della professione possono partecipare alle assemblee con diritto di voto; i soci sostenitori possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto, in quanto non partecipano alla vita attiva dell'Associazione;

b) I soci ordinari, i soci onorari, i soci praticanti ed i soci cultori della professione possono essere nominati quali componenti gli organi sociali; la nomina avverrà nell'osservanza delle disposizioni del presente Statuto regolanti i singoli organi, con particolare riferimento ai requisiti richiesti ed all'assenza di incompatibilità, anche per il cumulo degli incarichi ricoperti nell'Associazione;

c) tutti i soci hanno diritto a conoscere i programmi dell'Associazione, ad avere informativa sulla stessa ed a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) tutti i soci hanno diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, nell'osservanza di quanto disposto al successivo Art. 10.

8.2 Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a:

a) accettare ed applicare le disposizioni contenute nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo, uniformandosi ad esse nell'esercizio della propria attività;

b) osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti adottati, nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

c) sottoporsi alla procedura prevista all'Art. 9 che segue per la definizione di vertenze sorte a seguito di comportamenti contrari alle disposizioni del Codice deontologico o



alla normativa regolante l'attività professionale, fatto salvo quanto previsto all'Art. 23 che segue;

d) versare la quota associativa annuale oppure il contributo annuo (anno solare) di competenza dei soci sostenitori, fissato dal Consiglio Direttivo; sono esentati da ogni versamento i soci onorari;

e) curare il proprio aggiornamento professionale secondo quanto disposto dal Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale, di cui al seguente Art. 20;

f) comunicare tempestivamente al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo, secondo la rispettiva competenza, l'eventuale perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione o quale componente degli organi sociali.

8.3 Il versamento delle quote associative e dei contributi dei soci sostenitori deve avvenire entro il 31 luglio di ciascun anno.

8.4 Il mancato versamento di quote e contributi di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla qualità di socio, qualora abbia esito negativo il sollecito effettuato dal Consiglio Direttivo, con mezzi scritti a prova certa di avvenuto ricevimento da parte del destinatario, decorsi 10 giorni dal ricevimento della ricevuta.

Articolo 9 NORME DEL CODICE DEONTOLOGICO

9.1 Il socio, nell'esercizio della propria attività professionale e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro, uniformandosi, oltre che alle disposizioni di legge regolanti l'attività professionale, anche alle norme del Codice Deontologico adottato dal Consiglio Direttivo.

9.2 Il socio, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto a procedimento disciplinare regolato dalle disposizioni di cui al successivo comma.

9.3 Il procedimento è attivato, secondo quanto previsto nel Codice Deontologico, davanti al Consiglio Direttivo, anche su richiesta motivata di altro socio o di terzi, fatte salve le disposizioni dell'Art. 23 che segue. Nei casi più gravi il Consiglio Direttivo demanderà la decisione all'Assemblea. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea è sempre ammesso il ricorso da parte del socio interessato al Collegio dei Probiviri, di cui al seguente Art.22.

Articolo 10 CESSAZIONE

10.1 I soci cessano di far parte dell'Associazione per:

a) recesso da presentare per iscritto mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo,

b) perdita dei requisiti in base ai quali erano stati ammessi,

c) morosità nel versamento delle quote associative e dei contributi dei soci sostenitori di cui all'art.8.3;

d) espulsione per gravi inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Deontologico.



10.2 La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

10.3 La perdita della qualità di socio, escluso il caso di recesso, deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea in caso di rinvio alla stessa, oppure dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto disposto dall'Art.9, salvo quanto previsto all'Art. 23 che segue; ove ne ricorrano i presupposti, la perdita della qualità di socio sarà comunicata al socio tramite mezzi scritti a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

10.4 I soci che in qualunque modo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

Articolo 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Comitato Esecutivo,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti,
- e) il Comitato Tecnico-Scientifico,
- f) il Comitato per la Formazione e l'aggiornamento Professionale,
- g) il Collegio dei Probiviri.

11.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite; è ammesso il rimborso con giustificativi delle spese sostenute in ragione dell'incarico o di singole attività svolte su mandato del Presidente, del Consiglio Direttivo, oppure del Comitato Esecutivo.

Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

12.1 All'Assemblea ordinaria dei Soci sono attribuite le seguenti competenze:

- a) approvare annualmente la relazione del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo;
- b) nominare il Consiglio Direttivo, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, previa determinazione del numero dei componenti di detti organi;
- c) deliberare su quanto sottoposto alla stessa dal Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto;
- d) se ritenuto opportuno, nominare fra personalità di cui all'Art. 5.5 un Presidente Onorario, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e senza farne parte quale componente;
- e) deliberare sulle vertenze sorte fra l'Associazione e i soci e fra gli stessi soci su materie attinenti l'attività associativa, qualora richiesto dal Consiglio Direttivo.

12.2 All'Assemblea straordinaria dei Soci sono attribuite le seguenti competenze:

- a) approvare le modifiche dello Statuto,
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione; determinandone le modalità, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri, nonché sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA



13.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea straordinaria é convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare in ordine alle modifiche dello statuto, allo scioglimento anticipato dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

13.2 L'Assemblea é convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui agli Articoli 12 e 13, ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

13.3 L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere convocata senza ritardo anche quando ne sia fatta domanda motivata da un numero di soci ordinari, di soci cultori della professione e soci praticanti, iscritti nel libro dei Soci da non meno sei mesi, che rappresentino almeno un decimo dei voti.

13.4 L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Revisore unico in caso di inattività del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie hanno diritto a partecipare tutte le categorie dei soci; hanno diritto al voto i soci ordinari, i soci onorari, i soci cultori della professione ed i soci praticanti.

Articolo 15

15.1 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata, anche fuori della sede legale nel territorio nazionale, o comunque in quello comunitario, con mezzi scritti a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario (lettera, telefax e posta elettronica), inoltrati con almeno otto giorni di preavviso o almeno tre giorni in caso di urgenza.

15.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo di svolgimento e deve essere spedito a ciascun membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti o al Revisore Unico, nonché a ciascuno dei soci, a qualunque categoria appartengano.

15.3 L'avviso può fissare anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

15.4 Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità:

- dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, é necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione, la deliberazione è valida se assunta a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, in quelle che riguardano la loro responsabilità ed in quelle nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, i consiglieri non hanno voto.
- dell'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, é necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione, la



deliberazione è valida se assunta a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

15.5 Modalità di tenuta delle Assemblee.

L'assemblea può tenersi per teleconferenza, purché siano rispettati il metodo collegiale, la buona fede e la parità di trattamento dei soci, sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti e di discutere e votare simultaneamente.

La riunione s'intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario della riunione.

15.6 L'Assemblea vota, a scelta del Presidente della riunione, per alzata di mano, con prova e controprova, o per appello nominale.

15.7 In assenza di convocazione, l'assemblea è valida qualora sia presente, anche per delega o in teleconferenza, la totalità dei soci e sia altresì presente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori oppure il Revisore Unico e tutti siano edotti sugli argomenti da trattare.

Articolo 16

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in assenza dal Vice Presidente Vicario, in mancanza di entrambi presiede il Vice Presidente più anziano di età oppure l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

16.2 L'Assemblea nomina anche il Segretario della riunione.

16.3 Delle deliberazioni delle Assemblee si redige verbale da trascrivere sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

16.4 I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare nelle varie Assemblee mediante delega scritta da altro socio che, comunque, non potrà cumulare più di cinque deleghe.

Articolo 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto di un numero dispari di membri, da 9 a 15, a scelta dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

17.2 Possono far parte del Consiglio Direttivo i soci ordinari, i soci cultori della professione ed i soci praticanti, iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi e in possesso dei requisiti richiesti. Non possono ricoprire la carica di legale rappresentante coloro che abbiano subito condanna, passata in giudicato.

17.3 Almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere o essere stato dipendente o amministratore delle persone giuridiche ed enti di cui all'Art.5.1 b) dello Statuto.

17.4 I consiglieri sono assoggettati alle seguenti cause di ineleggibilità e decadenza: le cariche di consigliere e di componente del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché di componente del Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale e di eventuali altri Comitati istituiti dal Consiglio Direttivo sono incompatibili fra di



loro; dette cariche sono altresì incompatibili con quelle di Revisore e di Proboviro; le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con quella di Tesoriere di cui all'Art. 17.12.

17.5 La perdita dei requisiti richiesti, nonché della qualifica di socio oppure il verificarsi di cause di incompatibilità di cui al presente articolo o ex lege, comportano l'immediata decadenza dall'incarico.

17.6 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dal presente Statuto o dalla legge.

17.7 Il Consiglio Direttivo gestisce il contenzioso sorto con i soci o fra i soci, assumendo le relative delibere e curando l'applicazione di eventuali sanzioni, salvo quanto previsto dagli articoli 12.1e), 22.5 a) e 23 dello Statuto.

17.8 Il Consiglio Direttivo redige, per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, il bilancio preventivo, quello consuntivo e le relative relazioni.

17.9 Il Consiglio approva tutti i Regolamenti previsti dal presente Statuto e gli ulteriori che si rendesse necessario adottare per il buon funzionamento dell'Associazione; approva, altresì, il Codice Deontologico dell'Associazione e ne cura il periodico aggiornamento, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, nonché l'applicazione da parte dei soci.

17.10 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente al quale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

17.11 Il Consiglio Direttivo elegge, altresì, tra i suoi membri da uno a tre Vice Presidenti, scegliendo fra di essi il Vice Presidente Vicario, al quale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio in caso di assenza o di impedimento del Presidente; la firma da parte del Vice Presidente Vicario attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente. Può altresì nominare un Tesoriere e nomina e revoca i componenti dei Comitati istituiti.

17.12 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili, nonché della amministrazione del patrimonio e delle risorse finanziarie dell'Associazione, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo e le indicazioni fornite dal Presidente. Redige, altresì, i budget annuali di spesa ed i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, con facoltà di avvalersi di qualificate collaborazioni esterne su indicazione del Presidente.

17.13 Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in teleconferenza, con le medesime modalità previste per l'assemblea all'Art. 15.5, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente Vicario.

17.14 La convocazione è validamente effettuata con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario (lettera, telefax e posta elettronica), inoltrati con almeno otto giorni di preavviso (tre giorni in caso di urgenza); hanno diritto ad essere convocati anche i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico e il Presidente Onorario, se nominato.

17.15 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o, se anch'egli assente, dal Vice Presidente più anziano di età.

17.16 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.



17.17 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.18 Il Consiglio Direttivo nomina di volta in volta un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri. Qualora vengano a mancare uno o più membri durante il periodo di carica, il Consiglio Direttivo può procedere alla loro sostituzione per cooptazione, salvo che venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea.

17.19 Se viene meno tale maggioranza o comunque la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono curare la gestione ordinaria e convocare con urgenza l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

17.20 In caso di assenza ingiustificata a più di tre riunioni del Consiglio Direttivo, i consiglieri decadono dall'incarico.

17.21 Il Consiglio Direttivo può delegare talune delle sue funzioni ad un Comitato Esecutivo nominato al suo interno, ad eccezione di quelle indelegabili per legge, quali la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e della relativa relazione anche sull'attività dell'Associazione, nonché la convocazione delle assemblee.

17.22 I Membri del Consiglio restano in carica per tre esercizi e comunque sino all'Assemblea ordinaria che approva il bilancio dell'ultimo esercizio di carica; tale Assemblea procede alla nomina o all'integrazione dell'organo sociale; i consiglieri possono essere rinnovati.

17.23 I consiglieri devono dare notizia al Consiglio Direttivo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'Associazione; il Consiglio che deliberi di approvare l'operazione deve adeguatamente motivarne la convenienza ed il consigliere interessato, qualora in conflitto di interesse, ancorché titolare della capacità di firma, si asterrà dalla votazione e dal compimento dell'atto negoziale. Nei casi di inosservanza di tali disposizioni o nel caso di deliberazioni consiliari assunte con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni che arrechino un danno patrimoniale all'Associazione possono essere impugnate dagli altri consiglieri o dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico davanti all'Assemblea entro 30 giorni dalla data di assunzione delle stesse. Sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi; i consiglieri rispondono di eventuali danni derivanti all'Associazione dalla loro azione od omissione.

17.24 I contratti sottoscritti dai legali rappresentanti dell'Associazione in situazioni di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima Associazione possono essere annullati su domanda del Consiglio Direttivo, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

17.25 Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati per finalità specifiche, regolamentandone le modalità di funzionamento e la composizione. Le cariche sono gratuite a norma dell'art. 11 che precede.

Articolo 18 COMITATO ESECUTIVO

18.1 Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da almeno 7 membri, il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo formato da un numero dispari di membri da 3 a 5, scelti fra i consiglieri, delegando allo stesso compiti ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 17.21.

18.2 Spetta al Comitato Esecutivo la decisione sull'ammissione dei soci e sul loro passaggio di categoria, a norma dell'art. 7.3 e 7.4 che precedono.



18.3 Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio ed i Vice Presidenti.

18.4 Ai membri del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto consiglieri, le disposizioni dell'Art. 17, in particolare per quanto attiene requisiti, incompatibilità, decadenza, interessi e conflitti di interesse.

18.5 Il Comitato Esecutivo si riunisce, anche in teleconferenza, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente Vicario.

18.6 La convocazione è validamente effettuata con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario (lettera, telefax e posta elettronica), inoltrati con almeno cinque giorni di preavviso (due giorni in caso di urgenza).

18.7 Hanno diritto ad essere convocati alle riunioni anche il Presidente onorario, se nominato, ed i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore unico.

18.8 La riunione è validamente costituita qualora siano presenti, anche per teleconferenza, la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo ed almeno un Revisore e delibera a maggioranza dei componenti presenti.

Articolo 19 COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

19.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico é composto da un numero dispari di membri, da 3 a 9, scelti dal Consiglio Direttivo fra autorevoli professionisti, esperti nei settori di interesse dell'Associazione, aventi le adeguate qualifiche professionali ed i requisiti morali richiesti.

19.2 La funzione del Comitato consiste nel supportare, con funzione consultiva, il Consiglio Direttivo nella definizione degli indirizzi strategici attinenti la professione tutelata dall'Associazione ed effettuare, su incarico del Consiglio Direttivo stesso, approfondimenti su tematiche di particolare interesse per l'Associazione.

19.3 Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico- Scientifico e ne elegge il Presidente- salva la facoltà di demandare tale elezione al Comitato stesso- determinandone il numero, la composizione e la durata, anche con rinnovo dell'incarico, al massimo coincidente con quello del Consiglio Direttivo.

19.4 Il Comitato si riunisce, anche per teleconferenza, su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Viene redatto il verbale della riunione a cura del Presidente e conservato agli atti sociali.

19.5 L'incarico di componente del Comitato è incompatibile con quello di Revisore, di Proboviro e di componente il Consiglio Direttivo e del Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale.

19.6 Alle riunioni sono invitati il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente Vicario.

Art. 20 COMITATO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

20.1 Il Comitato é composto da un numero dispari di membri, da 3 a 12, persone fisiche scelte dal Consiglio Direttivo anche fra persone fisiche non socie e terzi autorevoli professionisti, esperti in settori di interesse dell'Associazione, aventi le adeguate qualifiche professionali e i requisiti morali richiesti.

20.2 La funzione del Comitato consiste nelle seguenti attività:



- a) presidiare e valutare periodicamente l'aggiornamento professionale dei soci e la loro formazione permanente, realizzata in forma diretta o indiretta;
- b) collaborare all'elaborazione ed aggiornamento periodico della normativa tecnica UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) relativa alle attività professionali tutelate dalla Associazione;
- c) curare l'applicazione del Regolamento per la Formazione e l'aggiornamento professionale.

20.3 Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato e ne elegge il Presidente, salvo demandare tale elezione al Comitato stesso, determinandone il numero, la composizione e la durata, anche con rinnovo dell'incarico, al massimo coincidente con quello del Consiglio Direttivo.

20.4 Il Comitato si riunisce, anche per teleconferenza, su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Viene redatto il verbale della riunione a cura del Presidente e conservato agli atti sociali.

20.5 L'incarico di componente del Comitato è incompatibile con quello di Revisore, di Proboviro, di componente del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico- Scientifico.

20.6 Alle riunioni sono invitati il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente Vicario.

Art. 21 REVISORE UNICO/COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

21.1 A scelta dell'assemblea, l'attività di controllo e revisione legale dei conti è affidata ad un Revisore Unico oppure ad un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

21.2 Possono essere eletti alla carica di Revisore persone fisiche anche non socie, esperte in contabilità e bilanci, delle quali almeno una iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti presso il Ministero dell'Economia e della Finanza.

21.3 La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Probiviri e dei Comitati istituiti dell'Associazione.

Per le modalità di convocazione, tenuta delle riunioni e verbalizzazione valgono le disposizioni dettate per il Consiglio Direttivo, per quanto compatibili.

Art. 22 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

22.1 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre o cinque membri a scelta dell'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

22.2 I Probiviri sono scelti anche tra non soci e comunque tra persone di specchiata moralità ed alto profilo professionale. Essi eleggono il Presidente ed il Vice Presidente al loro interno

22.3 Per le modalità di convocazione, riunione e verbalizzazione valgono le disposizioni dettate per il Comitato Tecnico-Scientifico.

22.4 L'organo delibera a maggioranza dei suoi membri presenti alla riunione.

22.5 Le attribuzioni dell'organo sono le seguenti:



- a) giudicare sulle vertenze portate alla sua attenzione sia dal socio, il cui comportamento sia stato considerato lesivo degli interessi o dell'immagine dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea che hanno espresso tale valutazione, oppure dall'utente;
- b) comporre le controversie sorte fra soci, con i soci e tra i componenti gli organi dell'Associazione, oppure fra i soci e l'utente, formulando il giudizio definitivo.

22.6 Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

22.7 L'incarico di componente tale organo è incompatibile con quello di componente degli altri organi dell'Associazione.

Articolo 23 SPORTELLO UTENTE

L'Associazione, qualora ne ricorrano le condizioni, provvederà all'istituzione di uno Sportello informativo per l'utente circa l'attività professionale e gli standard qualitativi dei soci e circa il sistema alternativo di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere fra il professionista iscritto all'Associazione e l'utente stesso, di cui al precedente art. 22, definendone le modalità di accesso e di funzionamento.

Articolo 24 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude ogni anno al 31 marzo

Articolo 25 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla assemblea a norma dell'Art. 15 del presente Statuto.

In caso di liquidazione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.